

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 755/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2012

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese specifiche per le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 103 *nonies* in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che comprende i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, di detto regolamento gli Stati membri sono tenuti a garantire che i programmi operativi nel settore ortofrutticolo comprendano due o più azioni ambientali, oppure che almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali. Il regolamento prevede inoltre che il sostegno a favore delle azioni ambientali copra le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.
- (2) A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, l'allegato IX di tale regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco delle azioni o delle spese non sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi. Tuttavia, esso indica che le spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi, sono, in via eccezionale, sovvenzionabili.
- (3) L'esperienza nell'attuazione di azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi rivela che esistono dubbi in relazione ai benefici ambientali netti risultanti da tali azioni e/o al fatto che esse generino effettivamente costi supplementari e perdite di reddito per le organizzazioni di produttori e, di conseguenza, alla giustificazione per il sostegno pubblico offerto. Inoltre, sia la gestione, sia il controllo di tali azioni si sono rivelati complessi, in particolare per quanto riguarda il calcolo del sostegno che può essere concesso. Sulla base di tale esperienza e al fine di incoraggiare l'attuazione di azioni ambientali più efficienti sul piano dei costi e di ridurre i costi relativi alla gestione del regime dell'Unione europea, è opportuno abbandonare il sostegno alle azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(5) Il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 60, paragrafo 4, è così modificato:
  - a) al primo comma, la lettera c) è soppressa;
  - b) il secondo comma è soppresso;
- 2) all'allegato IX, punto 1, primo paragrafo, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— spese specifiche per le azioni ambientali di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tutti i casi i costi connessi all'uso e alla gestione degli imballaggi non sono ammissibili».

## Articolo 2

**Disposizioni transitorie**

1. Le azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi comprese in un programma operativo approvato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere considerate ammissibili al sostegno fino alla fine del programma operativo, a condizione che rispettino le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Se del caso, gli Stati membri modificano la loro disciplina nazionale di cui al primo comma dell'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di adeguarla alle modifiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

In deroga all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le modifiche apportate alla disciplina nazionale a norma del primo comma del presente paragrafo non sono soggette alla procedura di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

